

Atto organizzativo riguardante le

**MODALITÀ E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE,
RICEZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI**

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

(c.d. “whistleblowing”)

a norma del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone
che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni
riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni
delle disposizioni normative nazionali.*

Sommario

Premessa.....	3
1. IL WHISTLEBLOWING.....	4
2. SOGGETTI TITOLATI ALLA SEGNALAZIONE E TUTELATI DAL WHISTLEBLOWING.....	4
3. LE SEGNALAZIONI.....	5
3.1 Cosa segnalare.....	5
3.2 Segnalazioni anonime.....	5
3.3 Tutele del segnalante.....	7
4. SOGGETTI CHE GESTISCONO LE SEGNALAZIONI TRAMITE IL CANALE INTERNO.....	8
5. FORME E MODALITÀ' DELLE SEGNALAZIONI TRAMITE IL CANALE INTERNO.....	9
5.1 Segnalazioni in forma scritta tramite modalità piattaforma informatica WhistleblowingPA.....	9
5.2 Segnalazioni in forma scritta tramite modalità cartacea.....	10
5.3 Segnalazioni in forma orale.....	11
6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	12
7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE TRAMITE IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	13
8. ATTIVITA' IN MATERIA DI RISERVATEZZA E DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	14
9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE SEGNALAZIONI.....	15

ALLEGATO 1 - FLUSSO PROCEDURALE CANALE INTERNO WHISTLEBLOWING

Premessa

*Il presente atto organizzativo descrive le modalità e le procedure del **CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE** attivato da Aliseo, Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento, per la presentazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali.*

Tutte le suddette informazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale, nella sezione altri contenuti / prevenzione della corruzione / segnalazione illeciti - whistleblowing.

Nella definizione del contenuto del presente atto organizzativo sono state informate con nota prot. n. 3937 del 10 giugno 2024 le Organizzazioni Sindacali Territoriali del Comparto Funzioni Locali e Area Dirigenza.

1. IL WHISTLEBLOWING

Il **Whistleblowing** è un fondamentale strumento di compliance organizzativa, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (per esempio fornitori, clienti, cittadini) di un'organizzazione possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

Il "whistleblower" (*segnalatore o segnalante*) è quindi una persona che lavora o ha rapporti con un'azienda (pubblica o privata) che decide di segnalare un illecito, una frode o un potenziale pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa e che lede l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione, di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Il Whistleblowing è un istituto introdotto in Italia con la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione", adottata in ottemperanza alle raccomandazioni e obblighi convenzionali derivanti dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione Europea.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Con il suddetto intervento normativo (di seguito Decreto), in particolare, il legislatore ha previsto la valorizzazione del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) nella gestione delle segnalazioni e il rafforzamento del sistema generale di tutela e protezione del segnalante.

2. SOGGETTI TITOLATI ALLA SEGNALAZIONE E TUTELATI DAL WHISTLEBLOWING

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- i dipendenti di Aliseo;
- i lavoratori in somministrazione e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Aliseo;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per Aliseo;
- i lavoratori o i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Aliseo;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Aliseo;
- coloro che ancora non lavorano per Aliseo, ma che possono aver acquisito informazioni durante le fasi di selezione o di prova, nonché gli ex dipendenti o collaboratori, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro;

- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Aliseo.

3. LE SEGNALAZIONI

3.1 Cosa segnalare

La segnalazione deve essere effettuata per la salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione. La ratio è quella di valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Non esiste una lista tassativa dei potenziali illeciti da segnalare. In linea generale, i fatti e/o i comportamenti segnalati devono avere la caratteristica di minare l'integrità e l'etica aziendale, devono essere di interesse generale e non individuale e possono essere anomalie, potenziali irregolarità o potenziali reati posti in essere sia nell'interesse che a danno di Aliseo.

In particolare, il Decreto all'art. 1, precisa che possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'azione amministrativa e che consistono in:

- violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali);
- violazioni di disposizioni normative europee.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione interna anche quegli elementi che riguardano condotte volte a occultare le violazioni (es. attività di occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione).

La segnalazione, tuttavia, non può riguardare lamentele di carattere personale del segnalante, come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con i superiori o altri colleghi.

3.2 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non sia possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e siano rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

Le segnalazioni anonime e la relativa documentazione sono conservate per cinque anni, decorrenti dalla data di ricezione.

3.3 Tutele del segnalante

La persona che segnala comportamenti illeciti riconducibili all'ambito del whistleblowing non può essere, sanzionata, demansionata, licenziata, trasferita o sottoposta ad altra misura organizzativa, determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del whistleblower; il segnalante usufruisce di un particolare regime di tutela ed i motivi che lo hanno indotto a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Il Decreto ha rafforzato il sistema di protezione a favore del whistleblower prevedendo in particolare:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore¹, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione (art. 4, comma 1 e art. 12, del Decreto);²
- la tutela da eventuali misure ritorsive adottate o anche solo tentate o minacciate dall'Amministrazione in ragione della segnalazione effettuata (artt. 17 e 19 del Decreto);
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni (art. 20 del Decreto);
- la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo Settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.³

In conformità alla predetta normativa, il RPCT garantisce la massima riservatezza non solo sull'identità del segnalante, ma anche su tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata.

1 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) del Decreto, il facilitatore è definito come una "persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

2 L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3 A tal proposito, il legislatore ha previsto che ANAC stipuli convenzioni con i suddetti enti affinché forniscano al segnalante misure di sostegno consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, il Decreto sancisce espressamente che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito (art. 12, comma 1, del Decreto).

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono, inoltre, espressamente sottratte al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La tutela della riservatezza è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante (art.12, comma 7 del Decreto).

L'autore della segnalazione è inoltre tutelato normativamente da eventuali misure ritorsive. Il Decreto definisce la ritorsione come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto" (art. 2, comma 1, lett. m) del Decreto).

Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti ma anche in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.

Il legislatore ha previsto, inoltre, un'inversione dell'onere della prova, stabilendo che, laddove il segnalante dimostri di aver effettuato una segnalazione e di aver subito, a causa della stessa, una ritorsione, è posto a carico di chi ha compiuto l'atto o il comportamento ritorsivo l'onere di dimostrare che gli stessi erano motivati da ragioni estranee alla segnalazione (art. 17, comma 2, del Decreto).

Affinché possa configurarsi una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dal segnalante.

Eventuali misure ritenute ritorsive, anche solo tentate o minacciate, dovranno essere segnalate esclusivamente all'ANAC, cui è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti, con le modalità prescritte nelle Linee guida Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 pubblicate sul sito dell'Autorità al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

In caso di esito positivo dell'accertamento, l'ANAC applica al responsabile della ritorsione una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) del Decreto.

L'art. 19, comma 3, dello stesso Decreto dispone, inoltre, che gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

4. SOGGETTI CHE GESTISCONO LE SEGNALAZIONI TRAMITE IL CANALE INTERNO

Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 24/2023, la gestione del **canale interno di segnalazione** è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), dott. Massimo Aramini con il supporto della dott.ssa Anna Maria Merlo.

Il RPCT e l'assistente RPCT, di cui al paragrafo precedente, che lo supporta nella gestione delle segnalazioni, sono autorizzati al trattamento dei dati personali, sono destinatari di una specifica formazione in materia di privacy e sulla disciplina di cui al d.lgs. n. 24/2023, assicurano massima indipendenza e imparzialità nella gestione delle segnalazioni, e sono tenuti agli obblighi di riservatezza ex art. 12 del Decreto.

5. FORME E MODALITA' DELLE SEGNALAZIONI TRAMITE IL CANALE INTERNO

5.1 Segnalazioni in forma scritta tramite modalità piattaforma informatica WhistleblowingIT

Per la presentazione delle segnalazioni ad Aliseo **deve essere utilizzata, in via preferenziale, la forma scritta** tramite la **piattaforma informatica WhistleblowingIT** disponibile all'indirizzo:

<https://aliseoliguria.whistleblowing.it/>

La piattaforma consiste in un canale univoco via web mediante il quale la segnalazione perviene direttamente ed esclusivamente al RPCT.

Il RPCT, previo esame del contenuto della segnalazione, può rendere accessibile tale contenuto all'assistente individuato all'art. 4, che lo supporta nella gestione delle segnalazioni e nello svolgimento dell'eventuale attività istruttoria.

A seguito dell'inserimento della segnalazione sulla piattaforma informatica da parte del segnalante, viene generato un codice identificativo univoco corrispondente alla registrazione della segnalazione. Tale codice potrà essere utilizzato dal segnalante anche per verificare direttamente sulla piattaforma il procedere dell'attività del RPCT riguardante la segnalazione.

Attraverso la piattaforma il RPCT fornisce al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Alla pagina amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione /segnalazione illeciti - whistleblowing del sito internet istituzionale è resa disponibile un'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016.

Link all'Informativa Privacy: *Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti (art. 54-bis D.lgs n.165/2001).*

5.2 Segnalazioni in forma scritta tramite modalità cartacea

Tale modalità di segnalazione è consigliabile solo in via subordinata rispetto a quella prioritaria della piattaforma informatica.

Le segnalazioni in **forma scritta**, in alternativa, possono essere inviate con **modalità cartacea** a mezzo del servizio postale, a mezzo servizio corriere oppure consegnate a mano al servizio di protocollo, tramite una **busta esterna** chiusa sigillata e indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Aliseo, Via San Vincenzo, n. 4 16121 Genova – con indicazione “Riservata personale”, contenente due ulteriori distinte buste, a loro volta sigillate:

- **busta interna n. 1** contenente i dati identificativi del segnalante e con indicato all'esterno della busta la dicitura “busta n. 1 – dati identificativi”;
- **busta interna n. 2** contenente la descrizione della violazione oggetto di segnalazione e con indicato all'esterno della busta la dicitura “busta n. 2 – Segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023”. Il segnalante ha cura di non indicare all'interno della busta n. 2 dati e informazioni utili a identificarlo.

La busta esterna che contiene la busta n. 1 e la busta n. 2 deve recare esternamente solo l'indicazione “AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA di Aliseo, Via San Vincenzo, n. 4 16121 Genova – “RISERVATA PERSONALE”.

Il plico è recapitato a mezzo del servizio postale, a mezzo servizio corriere oppure consegnato a mano al servizio di protocollo.

Il RPCT informa preventivamente e in via generale i Servizi e i dipendenti competenti alla ricezione, smistamento e gestione della posta cartacea in arrivo e/o alla protocollazione della medesima, di non procedere all'apertura delle buste che pervengono contrassegnate come sopra (“AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA di Aliseo – “RISERVATA PERSONALE”).

La documentazione cartacea, dopo essere stata digitalizzata, viene inserita nella piattaforma informatica, di cui al punto 5.1, dal RPCT con l'indicazione “segnalazione con modalità cartacea”. Eventuali documenti informatici sono registrati nella piattaforma dedicata e i supporti, utilizzati per la relativa trasmissione, sono conservati con le stesse modalità della documentazione cartacea.

L'avviso di ricevimento della segnalazione, unitamente al codice identificativo univoco generato dalla piattaforma informatica e corrispondente alla registrazione della segnalazione, viene comunicato al segnalante entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione. Qualora il RPCT non disponga di un recapito entro tale termine, l'avviso verrà consegnato nel momento in cui disporrà di un recapito.

Il segnalante tramite il codice identificativo univoco della segnalazione potrà verificare direttamente sulla piattaforma il procedere dell'attività del RPCT riguardante la segnalazione.

Il RPCT annota sulla busta esterna e sulle due buste interne il codice identificativo univoco e le custodisce in un armadio chiuso con chiave.

Alla pagina amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione /segnalazione illeciti - whistleblowing del sito internet istituzionale è resa disponibile un'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016.

Link all'Informativa Privacy: [Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento \(UE\) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano illeciti \(art. 54-bis D.lgs n.165/2001\)](#)

5.3 Segnalazioni in forma orale

Tale modalità di segnalazione è consigliabile solo in via subordinata rispetto a quella prioritaria della piattaforma informatica.

Le segnalazioni **in forma orale** sono effettuate, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto e individuale con il RPCT. Il segnalante che non intenda avvalersi dei canali di segnalazione di cui sopra, può chiedere un incontro contattando il RPCT telefonicamente al recapito indicato alla pagina Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/prevenzione della corruzione/responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del sito internet istituzionale di Aliseo, oppure con qualsiasi altro mezzo scritto od orale.

- La richiesta di appuntamento non costituisce segnalazione e non sono raccolte informazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle necessarie alla fissazione e gestione dell'incontro.
- L'incontro è fissato entro quindici giorni dalla richiesta, salvo che il segnalante non chieda di fissarlo in una data successiva.
- L'incontro si svolge nell'ufficio del RPCT. Qualora vi siano gravi, comprovate e non superabili difficoltà di spostamento del segnalante o per motivate ragioni di maggiore riservatezza del segnalante, l'incontro può avvenire in altro luogo concordato con il RPCT.
- Durante l'incontro il RPCT consegna al segnalante copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali.
- Il RPCT ascolta il contenuto della segnalazione, verifica che vi siano gli elementi di cui all'articolo 6, redige un verbale dell'incontro e ne stampa due copie che vengono sottoscritte dal segnalante e dal RPCT.
- La documentazione e verbalizzazione della segnalazione orale, resa durante l'incontro, avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 commi 1 e 4 del D.Lgs. 24/2023.
- Qualora l'incontro avvenga in luogo diverso dall'ufficio del RPCT e non si disponga di una stampante, il verbale viene redatto a mano in due copie identiche che vengono sottoscritte dal segnalante e dal RPCT.
- Il RPCT consegna una copia al segnalante e trattiene l'altra, conservandola in un armadio chiuso con chiave nella propria stanza.

- Il RPCT, in accordo con il segnalante, inserisce la segnalazione nella piattaforma informatica, generando il codice identificativo univoco corrispondente alla registrazione della segnalazione.
- Il RPCT acquisisce il verbale in formato digitale e lo allega alla segnalazione inserita nella piattaforma.
- Qualora il RPCT disponga di un recapito, comunica entro 7 giorni dall'incontro l'avviso di ricevimento unitamente al codice identificativo univoco della segnalazione al segnalante, che potrà utilizzarlo anche per verificare direttamente sulla piattaforma il procedere dell'attività del RPCT riguardante la segnalazione.

6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

In caso di utilizzo della **piattaforma informatica** il segnalante viene guidato nell'inserimento delle informazioni necessarie per effettuare la segnalazione stessa.

In caso di segnalazione in **forma cartacea** è opportuno che la stessa abbia il seguente contenuto.

➤ **Busta interna n. 1 e con la dicitura "busta n. 1 – dati identificativi"**

- a) nome e cognome, e-mail, telefono, data di nascita, codice fiscale;
- b) tipo rapporto di lavoro con l'Amministrazione;
- c) qualifica e mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati, qualifica e mansione lavorativa attuale;
- d) impresa o ente di cui si è dipendenti, rapporto tra impresa o ente e Aliseo.

➤ **Busta interna n. 2 con la dicitura "busta n. 2 – Segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023"**

- e) luogo in cui si è verificata la condotta illecita, indirizzo, altri eventuali dettagli;
- f) **descrizione completa e dettagliata dei fatti;**
- g) tipologia di condotta illecita (esempi: corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere; cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale; incarichi e nomine illegittime; appalti illegittimi; concorsi illegittimi; conflitto di interessi; ecc.);
- h) periodo temporale (e se possibile la data precisa) in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione;
- i) durata della condotta illecita (conclusa, in corso, ripetitiva; durata);
- j) ordine di grandezza del beneficio economico tratto da chi ha compiuto l'illecito;
- k) dimensione economica del contratto e/o appalto e/o transazione inerente l'illecito/dimensione economica dell'illecito;
- l) elenco soggetti coinvolti nell'accaduto (nome e cognome delle persone fisiche, coinvolte nell'accaduto a qualunque titolo; informazioni ritenute utili per finalità di verifica e indagine);
- m) Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto;

- n) qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'Amministrazione, ente o azienda di appartenenza;
- o) ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto ed eventuale beneficio economico ricevuto in conseguenza dell'accaduto;
- p) elenco imprese coinvolte nell'accaduto (denominazione sociale; tipologia; indirizzo sede legale; partita IVA; rappresentate legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto);
- q) ruolo dell'impresa nell'accaduto;
- r) eventuale segnalazione ad Autorità o Istituzione; data della segnalazione; eventuali estremi di registrazione della segnalazione (es. numero e anno di protocollazione da parte dell'autorità); esito della segnalazione; allegazione copia della segnalazione;
- s) allegazione di eventuali evidenze informative che documentano i fatti segnalati;
- t) modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto;
- u) altri soggetti che possono riferire sul fatto;
- v) se l'accaduto è stato riferito ad altri (es. colleghi, famiglia, sindacato, amici, superiore gerarchico/responsabile, Avvocato, altre autorità); riscontri ricevuti;
- w) eventuali contenziosi (amministrativo, civile o contabile) in atto in relazione ai fatti segnalati.

7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE TRAMITE IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

- Le **segnalazioni** sono ricevute dal RPCT.
- Acquisita la segnalazione, il RPCT fornisce al segnalante un **avviso di ricevimento entro 7 giorni**.
- Il RPCT può rendere il contenuto della segnalazione disponibile all'assistente individuato all'art. 4, che lo supporta nello svolgimento dell'eventuale attività istruttoria e di gestione.
- L'**attività istruttoria** si articola come segue:
 1. **valutazione dell'ammissibilità della segnalazione**, da concludersi di norma in **30 (trenta)** giorni lavorativi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione (in mancanza, dalla data di ricezione della stessa): in tale fase il RPCT valuta la sussistenza dei requisiti essenziali indicati nell'art. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 e l'oggetto della segnalazione;
 - a. **segnalazione non ammissibile**: il RPCT ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione e lo comunica al segnalante;

- b. **segnalazione ammissibile:** il RPCT procede all'avvio dell'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate;
2. **istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate** da concludersi **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione (in mancanza, dalla data di ricezione della stessa): in tale fase il RPCT svolge un'attività di **verifica e di analisi della segnalazione**, anche mediante l'acquisizione di atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, il coinvolgimento di terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato e dei soggetti menzionati nella segnalazione. In tale fase il RPCT può inoltre chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori.
- a. Qualora, a seguito dell'attività svolta di verifica istruttoria di quanto rappresentato, il RPCT ravvisi elementi di manifesta **infondatezza della segnalazione**, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione e lo comunica al segnalante.
- b. Qualora, invece, il RPCT ravvisi la **fondatezza della segnalazione** si rivolgerà agli organi preposti interni o agli enti/istituzioni esterni, in ragione delle rispettive competenze. Il RPCT conclude la suddetta attività istruttoria entro **60 (sessanta)** giorni lavorativi che decorrono a seguito dell'avvenuta valutazione di ammissibilità della segnalazione e comunica gli esiti al segnalante.
- Qualora la segnalazione interna, in forma scritta e modalità cartacea, sia presentata o comunque pervenga a un soggetto diverso dal RPCT, la segnalazione deve essere da questi trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT.
 - Qualora il RPCT non possa chiedere integrazioni di elementi essenziali per la gestione della segnalazione per mancanza di un recapito del segnalante e non venga contattato dal segnalante entro sei mesi dalla ricezione della segnalazione, procede ad archiviare la segnalazione.
 - Qualora il segnalante abbia effettuato la segnalazione attraverso la piattaforma dedicata, le comunicazioni e l'acquisizione di documenti ed informazioni avvengono per il tramite della piattaforma medesima.
 - Nel caso in cui il segnalante abbia effettuato la segnalazione avvalendosi di canali diversi dalla piattaforma informatica, le comunicazioni e l'acquisizione di documenti ed informazioni potranno avvenire utilizzando il canale di segnalazione originariamente scelto, oppure in accordo con il segnalante anche tramite la piattaforma informatica.
 - Il RPCT, a seguito dell'esame svolto, può definire e adottare misure di prevenzione che rientrino nell'ambito delle sue competenze, da attuarsi all'interno dei Servizi di Aliseo.

8. ATTIVITA' IN MATERIA DI RISERVATEZZA E DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alle procedure e attività di cui al presente atto organizzativo è stata effettuata valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA).

I trattamenti relativi a tali procedure e modalità sono svolti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 24/2023. Si rimanda per tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali ad apposita informativa ex art. 13 del Reg. UE 2016/679.

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Per quanto riguarda le segnalazioni inserite nella piattaforma informatica, l'applicativo utilizzato al momento dell'approvazione del presente atto organizzativo prevede:

- un canale di segnalazione digitale totalmente indipendente separato dai sistemi IT dell'Agenzia, non accessibile né monitorabile; il provider non ha accesso né alla piattaforma, né ai dati da essa gestiti, che sono accessibili esclusivamente dalle persone autorizzate da Aliseo;
- ogni accesso alla piattaforma e trasmissione di dati avviene mediante connessione crittografata;
- tutte le attività di ricezione e gestione delle segnalazioni avvengono esclusivamente all'interno della piattaforma alla quale possono accedere soltanto i soggetti autorizzati;
- la cancellazione avviene su richiesta del RPCT al decorrere del termine previsto dal d.lgs. n. 24/2023.

ALLEGATO 1 - FLUSSO PROCEDURALE CANALE INTERNO WHISTLEBLOWING

